

Comune di Pontecagnano Faiano
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/05/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29/07/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/02/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 10/04/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 06/04/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27/04/2022

TARI - Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché il vigente Statuto comunale e il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

TARI - Art. 2 – Istituzione della TARI e Piano Finanziario

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione della TARES, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nel corpo del presente Regolamento.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Ai fini della determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento si fa riferimento al Piano finanziario;
5. Il Piano finanziario è redatto dal Funzionario responsabile del Servizio Ecologia o dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti, in coordinamento con il Settore Finanziario, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
Il PEF è validato dall'Ente di Ambito territorialmente competente ed è approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- 5 bis. Il Piano Finanziario reca i contenuti stabiliti dalla normativa vigente e dall'ARERA con proprie deliberazioni.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

TARI - Art.3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TARI - Art.4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 3 bis. Sono soggetti a tassazione i garage (escluso aree scoperte), box, cantine, depositi o soffitte, siano essi accatastati autonomamente come unità immobiliari, siano essi assegnati dal condominio in uso esclusivo all'occupante dell'immobile, utilizzati o utilizzabili anche se privi di allaccio alla rete elettrica o idrica.
4. Sono esenti le utenze domestiche prive di utenze attive di acqua, luce, gas.
L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas,

telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

TARI - Art.5 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TARI - Art.6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
AUTORIMESSAGGIO E AUTOLAVAGGIO	20%
FALEGNAMERIE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
MACELLERIE E PESCHERIE	20%
LABORATORI ODONTOTECNICI	20%
LABORATORI DI ANALISI MEDICHE, FISIOTERAPICHE E POLIAMBULATORI	20%
VETERINARI	20%

Per le attività diverse da quelle menzionate nel presente comma si fa riferimento a criteri di analogia. La determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria in scala.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) presentare apposita denuncia allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali);

- b) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- c) nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie.

TARI - Art.7 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TARI - Art. 8 - Composizione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

TARI - Art. 9 - Commisurazione della tariffa

1. Il tributo sui rifiuti è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

TARI - Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

TARI - Art. 11 - Utenze domestiche (Abitazioni e pertinenze)

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri:

Superficie	n. componenti
fino a mq. 60	1
da mq. 61 a mq. 80	2
da mq. 81 a mq. 100	3
oltre mq. 100	4

4. *(soppresso)*
5. Le abitazioni adibite ad attività di bed & breakfast, trattandosi di attività non svolta in via professionale, sono iscritte tra le utenze domestiche e il numero degli occupanti, utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile, è determinato sommando il numero dei componenti il nucleo familiare e il numero dei posti letto adibiti a bed & breakfast e dichiarati dal contribuente con la denuncia.

TARI - Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. Il numero degli occupanti per le le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della posizione tributaria. Le variazioni intervenute successivamente avranno effetto a partire dall'anno successivo.

TARI - Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

TARI - Art. 14 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

TARI - Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

TARI - Art. 16 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, iscritti all'AIRE: riduzione del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo se utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 30 per cento;
 - c) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 33 per cento per le abitazioni il cui contribuente acquisisca la residenza in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse abitazioni non risultino locate, né cedute a familiari o a terzi, a titolo oneroso o gratuito;

- d) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 33 per cento per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui *Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)* non sia superiore a € 5.000,00, con riferimento alla situazione reddituale aggiornata, e a condizione che nessun componente il nucleo familiare svolga attività professionale o di impresa;
 - e) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 15 per cento per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui *Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)* non sia superiore a € 8.500,00, con riferimento alla situazione reddituale aggiornata, e a condizione che nessun componente il nucleo familiare svolga attività professionale o di impresa;
 - f) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 20 per cento per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte del Servizio Ecologia;
 - g) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 20 per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza corredata da autocertificazione del contribuente circa la stagionalità, e può essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente sia già soggetto passivo del tributo per altro immobile adibito ad abitazione principale e sia residente in altro comune;
 - h) *(lettera soppressa)*
 - i) *(lettera soppressa)*
 - l) riduzione della tariffa ordinaria nella misura del 25 per cento per le abitazioni occupate da nuclei familiari con n.1 portatore di handicap con un grado di invalidità del 100%;
2. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative all'ISEE devono essere annualmente documentate mediante presentazione della relativa ed aggiornata certificazione I.S.E.E., da produrre entro il 31 marzo di ogni anno. In mancanza l'agevolazione sarà revocata.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo, diverse da quelle relative all'ISEE, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e sono annualmente riconfermate d'ufficio, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 31 marzo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni e si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione.
 4. E' concedibile una sola agevolazione tra quelle elencate secondo il criterio di applicazione del beneficio più favorevole per il contribuente.
 5. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro; l'unico cumulo possibile è con l'agevolazione relativa al compostaggio.

TARI - Art.17 - Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. La tariffa è ridotta del 25%, per la sola parte variabile, nel caso di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 9 (nove) mesi.

TARI - Art.18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che, attraverso idonea documentazione, dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi in maniera tale da determinare:
 - una sostanziale accertata diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio, ovvero,
 - il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa nella misura del 15 %.
3. E' disposta una riduzione tariffaria nella misura del 25% in favore delle attività produttive, commerciali o di servizi, aventi una superficie tassabile complessiva superiore a 400 mq., che conferiscono al servizio pubblico l'intera produzione delle seguenti frazioni di rifiuti selezionati in modo differenziato secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente gestore, consentendo di realizzare significativi risultati nel recupero dei rifiuti per il successivo riciclo e/o riuso degli stessi:
 - carta e/o cartone;
 - vetro;
 - plastica;
 - alluminio;
 - acciaio (banda stagnata).
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non cumulabili tra loro, sono concesse su istanza dei titolari delle attività da presentare entro il 31 marzo, corredate della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte del Servizio Ecologia che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.
5. L'agevolazione ha effetto dall'anno successivo e, una volta concessa, compete anche per gli esercizi successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
6. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 31 marzo il venir meno delle condizioni dell'agevolazione di cui al presente articolo.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni e si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'agevolazione.

7. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro: è concedibile una sola agevolazione, secondo il criterio di applicazione del beneficio più favorevole per il contribuente.
L'unico cumulo possibile è con la riduzione di cui all'art.17 per le attività stagionali.

TARI - Art.18 – BIS - Riduzioni tariffarie per attività agrituristiche

1. È disposta una riduzione tariffaria nella misura del 60 per cento per gli agriturismi, sia per la superficie destinata ad eventuale ospitalità sia per la superficie relativa ad attività di somministrazione, a condizione che le predette strutture siano legittimate allo svolgimento dell'attività agriturbistica in base a presentazione di regolare SCIA presso l'Ufficio SUAP del Comune.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa su istanza dei titolari delle attività da presentare entro il 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno, e una volta concessa compete anche per gli esercizi successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
Nel caso in cui la relativa istanza sia presentata oltre il termine del 30 giugno, l'agevolazione ha effetto dall'anno successivo.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo non è cumulabile con nessuna delle altre agevolazioni previste agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.

(Art. 19 – soppresso)

TARI - Art. 19-BIS – Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche - assimilazione ex lege

Per effetto delle modifiche introdotte al D.Lgs.n.152/2006 dalle norme di cui al D.Lgs.n.116/2020, ai sensi dell'art.183 D.Lgs.n.152/2006 costituiscono rifiuti urbani:

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e di seguito riportati, prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies:

ALLEGATO L-Quater D.Lgs.n.152/2006

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO L-quinquies D.Lgs.n.152/2006

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, cafe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Costituiscono rifiuti speciali e restano pertanto esclusi dalla definizione di rifiuto urbano:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell'art.2135 c.c., e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione, demolizione, scavo;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (limitatamente alle superfici di lavorazione industriale e alle aree produttive in cui avviene la trasformazione dei prodotti o della materia);
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività artigianali, commerciali, attività di servizio, e sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i veicoli fuori uso.

TARI - Art. 19-TER – Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico

Ai sensi dell'art.238 comma 10 del D.lgs.n.152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, ovvero rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies, possono scegliere se:

- a) continuare ad avvalersi del servizio pubblico per conferire i rifiuti urbani e assimilati ex lege;
- b) conferire tutti i propri rifiuti urbani e assimilati ex lege ricorrendo al mercato, al di fuori del servizio pubblico.

Nel caso di cui alla lettera b) la scelta di fuoriuscire dal servizio pubblico non può essere parziale e vale per tutti i rifiuti prodotti.

La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico va comunicata al Comune inderogabilmente entro il 30 giugno con valenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e, ove esercitata, è vincolante per 5 anni.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Le utenze non domestiche che abbiano esercitato entro il 30 giugno la scelta di cui alla lett. b) nei termini e alle condizioni previste nel presente regolamento, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa TARI a decorrere dall'anno successivo, fermo restando dovuta la quota fissa.

L'esclusione della quota variabile della TARI è ammessa a condizione che il produttore dimostri ogni anno, entro il 30 giugno, di aver avviato tutti i rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'utente può comunque richiedere di rientrare nella gestione pubblica anche prima della scadenza del quinquennio, con comunicazione da rendere entro il 31 maggio con valenza dall'anno successivo.

TARI - Art. 20 - Mancato svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante una situazione di totale assenza o di grave violazione nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio stesso o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

TARI - Art. 21 – Zone in cui non è effettuata la raccolta

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della parte variabile della tariffa, previa istanza da parte del contribuente e attestazione del Servizio Ecologia che certifichi la ricorrente mancata effettuazione della raccolta nella zona di riferimento.

TARI - Art. 23 - Tributo provinciale

1. Al tributo sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Il tributo è applicato all'ammontare della tassa, nella misura deliberata dalla Provincia fino ad un massimo del 5 per cento.

TARI - Art. 24 - Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare immediatamente la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, determina il diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^o giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità già tassate ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri in modo inequivocabile di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.)
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti

TARI - Art. 25 - Riscossione e termini per il pagamento del tributo

1. Il Comune riscuote il tributo sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi bonari di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per Tassa e tributo provinciale. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al periodo precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate bimestrali, di norma con cadenza maggio – luglio – settembre – novembre, eventualmente modificabili direttamente nell'avviso bonario trasmesso ai contribuenti in funzione di esigenze di cassa o di problematiche connesse alla gestione del tributo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per la seconda rata.
4. In caso di variazioni tariffarie eventualmente deliberate dall'Ente, la cadenza delle rate è fissata in modo da assicurare il conguaglio dopo il 1 dicembre.
5. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

TARI - Art. 26 – Rateizzazione

1. Su istanza del contribuente, può essere richiesta la rateizzazione delle somme dovute per annualità arretrate. L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi relativi alle annualità arretrate.
2. La rateizzazione può essere concessa alle seguenti condizioni:
 - in caso di temporanee difficoltà economiche, adeguatamente documentate dal contribuente, e sempre che lo stesso contribuente abbia regolarmente adempiuto a precedenti provvedimenti di ratizzo già concessi dall'Ente su qualsiasi entrata comunale, tributaria o patrimoniale;
 - il ratizzo è concedibile per importi uguali o superiori complessivamente a Euro 200,00
3. La rateizzazione è concessa a mezzo provvedimento del Funzionario Responsabile, mediante ripartizione del carico tributario con riscossione entro un anno, secondo la cadenza richiesta e concordata con il contribuente (es. n.12 rate mensili o n.4 trimestrali o altro), con rate minime non inferiori a Euro 100,00.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione a mezzo riscossione coattiva.-

TARI - Art. 27 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia inferiore o uguale ai seguenti importi minimi:
 - importo minimo pari a € 12,00 a titolo di tassa e tributo provinciale per ciascuna annualità;
 - non si procede all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo di tassa, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, sia inferiore o uguale a € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo;
 - importo minimo pari a € 20,00, complessivamente dovuto a titolo di tassa, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, al di sotto del quale non si fa luogo alla riscossione coattiva.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

TARI - Art. 28 – Accertamento e sanzioni

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti, e può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune applica una sanzione amministrativa pari a € 100,00.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 120 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione del 30 per cento prevista dall'art.13 D.Lgs.n.471/1997, non riducibile per acquiescenza.
8. Al fine di ridurre il contenzioso potranno essere adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente, ivi inclusi l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.

TARI - Art. 29 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, individuato nella figura del Responsabile Apicale del Settore in cui è incardinato il Servizio Fiscalità Locale.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

TARI - Art. 30 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.1 commi 722 – 724 – 725 – 726 – 727 della Legge n.147/2013.
2. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge n.296/2006 si stabilisce che sulle somme da rimborsare al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme liquidate e calcolate dal Comune a titolo di rimborso in favore del contribuente per quote di competenza comunale, possono essere dallo stesso compensate con gli importi dovuti a titolo di medesimo tributo ed unicamente per quote di competenza comunale.
A tal fine l'Ente, dopo aver effettuato l'attività istruttoria circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso, notifica il provvedimento di rimborso al contribuente evidenziando la possibilità di compensare l'importo a credito con le somme dovute a titolo di TARI, ed invitando lo stesso contribuente ad esercitare l'opzione per la compensazione entro il termine di 15 gg. dalla notifica del provvedimento di rimborso.
Il mancato esercizio della suddetta opzione da parte del contribuente entro il termine indicato, equivale a rinuncia alla possibilità di compensazione; l'Ente quindi provvede all'erogazione delle somme dovute al contribuente, indicate nel provvedimento di rimborso già notificato allo stesso.
4. L'Ente in ogni caso di riserva di compensare le somme a credito, per le quali il contribuente ha presentato istanza di rimborso, con le somme a debito dovute dallo stesso per il medesimo tributo o per altre entrate tributarie o extratributarie di pertinenza del Comune.

TARI - Art. 31 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge relative alla disciplina della Tassa Rifiuti, nonché i vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TARI - Art. 32 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Le modifiche regolamentari successivamente intervenute sono efficaci dal 1 gennaio degli esercizi di riferimento.